

Pubblicato il 24/03/2022

**N. 03335/2022 REG.PROV.COLL.**  
**N. 05508/2020 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 5508 del 2020, proposto da Friends & Partners s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Bernardi, Andrea Pietrolucci, Marco Petitto, Fabio Cintioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Pietrolucci in Roma, viale Angelico, n. 92;

*contro*

Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

*per l'annullamento*

del provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato prot. n. 0028241, adottato nella sua adunanza del 17 marzo 2020 e comunicato a mezzo pec in data 20 marzo 2020, all'esito del procedimento A523B, con il quale l'Autorità medesima ha deliberato: a) di rigettare l'istanza di audizione presentata da Friends & Partners S.p.a. in data 9.3.2020, b) di irrogare alla

società Friends & Partners S.p.a., quale sanzione amministrativa per la violazione accertata, la somma di € 51.646, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2022 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

### FATTO

1. Con il ricorso all'odierno esame, la società Friends & Partners ha impugnato il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ai sensi dell'art. 14, comma 5, l. 10 ottobre 1990, n. 287.
2. Resiste in giudizio l'Autorità, chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Alla pubblica udienza del 26 gennaio 2022, il Collegio, evidenziata l'incompletezza della documentazione prodotta dall'amministrazione resistente, ordinava un'integrazione istruttoria e rinviava all'udienza del 9 marzo 2022, all'esito della quale la causa veniva introitata per la decisione di merito

### DIRITTO

1. Il provvedimento impugnato nel presente giudizio veniva adottato all'esito di un procedimento amministrativo (il n. A523B) costituente costola di una più ampia attività istruttoria (procedimento n. A523) in tema di abuso di posizione dominante condotta dall'Agcm e conclusa con un provvedimento sanzionatorio, censurato dalla odierna ricorrente in altro giudizio (Rg 3339/21).

1.1. In particolare, l'Autorità avviava in data 20 settembre 2018 contro la società TicketOne il menzionato procedimento per abuso di posizione dominante; esso vedeva varie estensioni soggettive nel tempo tra cui rilevante in questa sede è quella del 23 gennaio 2019, nei confronti dell'odierna ricorrente.

1.2. Durante l'istruttoria amministrativa la società riceveva tre distinte richieste di informazioni dall'Autorità, tra cui rileva in particolare quella del 21 maggio 2019, a mezzo della quale si chiedeva di «1) *descrivere l'assetto di controllo di codesta Società (eventuali società controllanti e società controllate) e, altresì, fornire informazioni sul socio Mariposa s.r.l. soprattutto con riferimento alla situazione di controllo esistente all'atto di costituzione di codesta società; 2) fornire copia di tutti gli accordi, anche di carattere preliminare, stipulati da codesta Società e CTS Eventim AG & Co. KGaA e/o le società da quest'ultima controllate anche indirettamente, nonché tra il sig. Ferdinando Salzano e CTS Eventim AG & Co. KGaA e/o le società da quest'ultima controllate, anche indirettamente, ovvero con altri promoter persone fisiche appartenenti al gruppo societario CTS Eventim, propedeutici all'acquisizione del controllo di codesta Società; 3) di indicare se codesta società o il sig. Ferdinando Salzano abbiano stipulato patti di non concorrenza con CTS Eventim AG & Co. KGaA e/o le società da quest'ultima controllate, anche indirettamente inerenti l'attività di produzione e/o organizzazione di eventi di musica live di genere pop-rock; 4) fornire copia dei contratti di distribuzione di biglietti per eventi di musica live pop-rock stipulati con TicketOne S.p.A. o altre società attive nel mercato dei servizi di biglietteria».*

1.3. La società riscontrava tempestivamente (in data 31 maggio 2019) la richiesta, evidenziando come «1) *Con riguardo alla richiesta espressa al punto n. 1) della riscontrata Vostra, Friends & Partners, come risulta dal Registro Imprese di Milano, è ad oggi controllata da: Habita srl, avente sede legale in Via Dei Sormani, 3, Milano (MI), Codice fiscale 07582390154, titolare di azioni 2.400.000 pari al 40% del capitale sociale; Eventim live international gmbh, avente sede legale in Contrescarpe 75a D-28195, Brema (EE), titolare di azioni 3.600.000 pari al 60% del capitale sociale. La società è stata costituita in data 3 ottobre 2017 dal socio Mariposa s.r.l. Il 6 novembre*

*2017 il socio Mariposa srl ha ceduto il 60% del pacchetto azionario alla società Medusa Music Group GmbH. In data 7 marzo 2018 Medusa Music Group GmbH ha ceduto le proprie azioni a Medusa Music International GmbH, oggi Eventim Live International GmbH. Con atto del 23 marzo 2018, la Società Habita s.r.l. (incorporante) ha perfezionato l'operazione di fusione per incorporazione della società Mariposa s.r.l. (incorporata), determinandone l'estinzione e conseguente cancellazione dal Registro Imprese.*

*2) Con riguardo alla richiesta espressa al punto 2) della riscontrata Vostra, si segnala che non esistono accordi stipulati tra Friends & Partners e CTS Eventim AG & Co. KGaA e/o società da quest'ultima controllate, anche indirettamente, relativi all'acquisizione del controllo della stessa Friends & Partners da parte di Eventim AG & Co. KGaA. La società Friends & Partners, inoltre, non è in possesso di, né sarebbe legittimata ad avere e/o fornire, eventuale documentazione riguardante atti o accordi stipulati dai suoi soci o da terzi, quali il signor Ferdinando Salzano, inerenti al suo azionariato.*

*3) Con riguardo alla richiesta espressa al punto 3) della riscontrata Vostra, si precisa che la Friends & Partners ha in essere un contratto di collaborazione in esclusiva con il signor Ferdinando Salzano per l'organizzazione e la produzione di eventi di musica live.*

*4) Con riguardo alla richiesta espressa al punto 4) della riscontrata Vostra, si trasmette copia del contratto di distribuzione di biglietti siglato tra Friends & Partners e TicketOne s.p.a.».*

1.4. A seguito di un'ulteriore estensione del procedimento istruttorio occorsa in data 18 settembre 2019, l'Autorità deliberava di procedere ad un accesso ispettivo presso i locali della società odierna ricorrente in data 26 settembre 2019 cui partecipavano militari della Guardia di finanza, nonché personale dell'Agcm: durante le operazioni si acquisiva una serie notevole di documenti dai pc degli amministratori della società.

1.5. In data 20 dicembre 2019, l'Agcm avviava un nuovo distinto procedimento (il n. A523B) contestando alla ricorrente di aver negato il possesso di atti poi rinvenuti nella sua disponibilità in sede di ispezione.

1.6. Il procedimento appena menzionato si concludeva in data 17 marzo 2020 con l'adozione del provvedimento sanzionatorio in questa sede impugnato che riconosceva la Friends & Partners responsabile di non aver fornito le

informazioni richieste, pur avendone comunque la disponibilità, irrogando una sanzione pecuniaria di € 51.646,00.

2. Contro tale atto insorge ora la società, spiegando quattro distinti motivi di ricorso.

2.1. Con un primo articolato motivo, si censura in radice la ricorrenza dell'elemento oggettivo dell'illecito, avendo la Friends & Partners tempestivamente risposto alla richiesta di informazioni senza occultare documentazione di rilievo in proprio possesso: in particolare, gli atti acquisiti durante l'ispezione sarebbero differenti rispetto a quelli domandati; in aggiunta, si tratterebbe di bozze di accordi che dunque non dovevano essere prodotti alla resistente; infine, parte della documentazione era nella disponibilità di soggetti giuridici distinti dalla ricorrente.

2.2. A mezzo della seconda censura, si deduce la tardività del provvedimento sanzionatorio, essendo lo stesso stato adottato all'esito di un procedimento avviato dopo ben sette mesi dalla presunta violazione.

2.3. Attraverso il terzo motivo d'impugnazione, parte ricorrente si duole dell'illegittimità della sanzione per carenza dell'elemento soggettivo, in quanto le informazioni in proprio possesso venivano tempestivamente fornite, mentre per le altre si indicavano all'Autorità i soggetti detentori.

2.4. Infine, con l'ultima ragione di censura, si chiede – in via subordinata – la rideterminazione dell'importo della sanzione.

3. Il ricorso è parzialmente fondato.

3.1. Seguendo un ordine logico di esposizione, si affronteranno dapprima le censure che non possono essere accolte, per poi passare alle doglianze che determinano l'annullamento dell'atto impugnato.

4. In particolare, il secondo motivo di gravame è infondato, essendo il provvedimento stato adottato tempestivamente.

4.1. Difatti, solo a seguito dell'ispezione e della conseguente acquisizione documentale, l'Autorità entrava in possesso della notizia relativa ad un possibile inadempimento alla richiesta del 21 maggio 2019: dunque, è il 26

settembre 2019 il *dies a quo* per il conteggio dei 90 giorni indicati dall'art. 14, comma 2, l. 24 novembre 1981, n. 689 per l'avvio del procedimento sanzionatorio che tempestivamente l'amministrazione iniziava in data 20 dicembre 2019 per concluderlo, altrettanto tempestivamente in data 17 marzo 2020.

5. Fondati, invece, sono il primo ed il terzo motivo di ricorso, mentre può omettersi l'esame del quarto, proposto solo in subordine al mancato accoglimento delle altre censure: la stretta connessione tra le doglianze consiglia, inoltre, di trattarle unitariamente.

5.1. Invero, come correttamente evidenziato dalla difesa della ricorrente, risulta dirimente, ai fini della decisione, la circostanza relativa alla carenza di prova degli elementi oggettivo e soggettivo dell'illecito contestato.

5.2. Quanto al primo fattore appare palese che i documenti rinvenuti in sede di ispezione per una parte non coincidano con quelli domandati con la nota del 21 maggio 2019, per altra non costituivano patrimonio conoscitivo della società ricorrente.

5.3. Infatti, osservando quanto depositato in ottemperanza all'integrazione istruttoria richiesta dal Collegio, può rilevarsi come la documentazione rilevante acquisita concerne esclusivamente contratti di cui non era parte l'odierna ricorrente e di cui, di conseguenza, non poteva avere la disponibilità. Ciò vale in particolar modo per i quattro documenti citati dall'amministrazione nel provvedimento sanzionatorio (punto 21), ossia «i) *l'accordo di compravendita e pattuizioni accessorie tra Medusa Music Group GmbH, Habita s.r.l., Mariposa s.r.l. e il dott. Ferdinando Salzano*; ii) *la bozza del contratto di esclusiva tra il dott. Ferdinando e le società Habita S.r.l. e Mariposa S.r.l.*; iii) *la bozza dell'accordo di licenza del marchio "FRIENDS & PARTNERS"*; iv) *la bozza del patto parasociale tra Medusa Music Group GmbH, Habita S.r.l., e il dott. Ferdinando Salzano*»: è sufficiente leggere i titoli per comprendere che in nessun negozio giuridico l'odierna ricorrente intervenisse come parte contrattuale. *A fortiori,*

appare chiaro che la Friends & Partners non dovesse (né potesse) fornire tali atti all'Autorità.

5.4. Neppure condivisibile è l'argomentazione adoperata dall'Autorità per superare le obiezioni che l'odierna ricorrente esponeva con memoria procedimentale. Difatti, non è possibile immedesimare la società con il suo amministratore ovvero il suo socio, trattandosi di soggetti giuridici totalmente distinti: invero, il patrimonio conoscitivo della Friends & Partners si esaurisce negli atti e nei fatti che la coinvolgono, non anche in quelli compiuti dal suo amministratore, ma al di fuori di tale veste.

5.5. La circostanza che la medesima persona fisica fosse amministratore della Friends & Partners e detenesse sul pc in dotazione documentazione ulteriore relativa ad affari personali (es. quelli trattati quale amministratore della Habita s.r.l., socia della Friends & Partners) non determina l'acquisizione alla disponibilità della società delle informazioni predette: d'altro canto, se la Friends & Partners dovesse fornire documenti riservati della società partecipante, i soci di quest'ultimo ente potrebbero insorgere denunciando un'illecita ingerenza negli affari sociali da parte dell'organo della Friends & Partners.

5.6. Quanto esposto trova conferma al punto 24 del provvedimento impugnato ove si indica come *«il dott. Ferdinando Salzano, oltre ad essere socio di tale società per il tramite di Habita s.r.l., è stato anche nominato consigliere di amministrazione di Friends&Partners con atto del 30 aprile 2019. Rileva, inoltre, la circostanza per cui il dott. Ferdinando Salzano è anche amministratore unico di Habita S.r.l., essendo stato nominato con atto del 1° ottobre 2013, avendo quindi ricoperto tale incarico anche nel periodo delle trattative e della stipula degli accordi ai quali fanno riferimento i documenti rinvenuti dai funzionari dell'Autorità presso la sede legale di Friends&Partners nel corso dell'attività ispettiva»*: di conseguenza, se il detentore del patrimonio conoscitivo richiesto dall'amministrazione è pacificamente il Salzano, non si comprende perché la documentazione non fosse stata a lui

richiesta. È chiaro, dunque, come la società Friends & Partners non abbia mai occultato documentazione od informazioni in proprio possesso.

5.7. A corroborare tale conclusione vale osservare come la mancata produzione in data 31 maggio 2019 degli accordi *«tra il sig. Ferdinando Salzano e CTS Eventim AG & Co. KGaA e/o le società da quest'ultima controllate [...] propedeutici all'acquisizione del controllo di codesta Società»*, fosse giustificata dalla mancata detenzione di tale materiale da parte della odierna ricorrente (rappresentata nella missiva di riscontro alla richiesta): infatti, questi atti (di cui veniva rinvenuta una bozza in sede ispettiva) erano detenuti dal Salzano sul proprio pc a titolo personale e pertanto andavano a lui domandati.

5.8. In aggiunta, come appena indicato, parte delle acquisizioni operate in sede ispettiva è costituita da bozze di accordi, ossia da *file word* (già indicati *supra* al punto 5.3). Secondo l'Autorità essi sarebbero *«accordi [...] di carattere preliminare»* di cui la società ricorrente avrebbe dovuto fornire copia in riscontro alla nota del 21 maggio 2019: nondimeno, tale interpretazione non può essere avallata atteso che *«accordo»* è esclusivamente un perfezionato incontro di volontà; esso può avere carattere preliminare nella misura in cui non definisce compiutamente la regolamentazione degli interessi delle parti, ma rinvia ad un secondo momento la puntuale individuazione dei singoli obblighi. Pertanto, i documenti acquisiti dall'amministrazione costituiscono esclusivamente degli atti prodromici alla stipula di un accordo: circostanza inferibile dall'intestazione che riporta la scritta a caratteri maiuscoli *«versione non definitiva né vincolante valida solo per la discussione fra i professionisti»*. Ne consegue, pertanto, come la ricorrente comunque non fosse tenuta all'esibizione delle bozze in quanto non richieste dall'amministrazione.

5.9. Fermo quanto sopra, va rilevato come, in ogni caso, appare totalmente carente anche l'elemento soggettivo dell'illecito. L'ampia disamina della vicenda fattuale, infatti, chiarisce come la società non avesse consapevolezza di dover collaborare sino al punto di acquisire documentazione al di fuori della propria disponibilità. D'altronde, l'aver riscontrato la domanda

dell'amministrazione indicando eventuali detentori delle informazioni richieste costituisce sicuramente diligente ottemperanza alla richiesta formulata.

6. Alla luce delle considerazioni sinora espresse, va accolto il ricorso e, per l'effetto, annullato il provvedimento sanzionatorio in epigrafe.

7. La peculiarità della vicenda, considerata la parziale soccombenza reciproca, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Lucia Maria Brancatelli, Consigliere

Matthias Viggiano, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Matthias Viggiano**

**IL PRESIDENTE**  
**Antonino Savo Amodio**

**IL SEGRETARIO**